



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Direttiva n.49

Roma, li 6 maggio 2005

Prot. n. 4182

VISTA la legge, 28 marzo 2003 n. 53 di delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale, ed in particolare l'articolo 3 che prevede la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazioni, ed il riordino dell'INVALSI;

VISTO il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286 concernente l'istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, nonché il riordino dell'INVALSI;

VISTO il decreto legislativo 19 febbraio 2004 n. 59 con il quale, in attuazione dell'articolo 1 della legge n. 53 del 2003, sono state definite le norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione ed adottati in via transitoria gli assetti pedagogici, didattici ed organizzativi di cui alle Indicazioni nazionali per i piani di studio personalizzati contenuti negli allegati A, B, C e D alla stessa legge;

VISTA la circolare ministeriale n. 81 del 16 novembre 2004 con la quale all'INVALSI sono stati forniti indirizzi per la predisposizione dell'attività programmatica dell'anno 2005, con riferimento, provvisoriamente, allo stesso contributo ministeriale erogato nell'anno 2004 ed in attesa della determinazione delle priorità strategiche da definire per gli anni successivi;

VISTA la propria direttiva pluriennale, adottata ai sensi dell'articolo 2, comma 3, punto a) del predetto decreto legislativo n. 286 del 2004, con la quale è stato definito il quadro strategico sulla cui base l'INVALSI è tenuto a programmare la propria attività istituzionale;



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

RITENUTA l'opportunità di emanare, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del citato decreto legislativo n. 286/2004, una specifica direttiva sugli obiettivi generali in campo educativo cui dovrà attenersi l'INVALSI ai fini dello svolgimento della propria attività istituzionale per l'anno scolastico 2005-2006;

EMANA

la direttiva prevista dall'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286 di individuazione dei seguenti obiettivi generali delle politiche nazionali per l'anno scolastico 2005/2006 cui dovrà attenersi l'INVALSI per lo svolgimento della propria attività istituzionale:

- 1) Provvedere alla valutazione di sistema a conclusione dell'anno scolastico 2005 - 2006 con particolare riferimento al funzionamento delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, al piano dell'offerta formativa delle stesse, e, relativamente alle scuole del primo ciclo, all'articolazione delle attività nella quota obbligatoria e nelle attività opzionali e facoltative dei piani di studio.
- 2) Provvedere alla valutazione degli apprendimenti all'inizio dell'anno scolastico 2005 - 2006, nelle scuole statali e paritarie, dell'italiano, della matematica e delle scienze con riferimento, alla II e IV classe della scuola primaria, alla I classe della scuola secondaria di I grado, ed alle classi I e III della scuola secondaria di II grado.

Per il sopra citato anno scolastico l'attività di valutazione per il primo ciclo di istruzione è obbligatoria in quanto connessa all'attuazione della riforma del primo ciclo del sistema scolastico introdotta dal decreto legislativo n. 59 del 2004 che ne disciplina i percorsi. L'attività di valutazione del secondo ciclo è invece facoltativa in quanto è ancora in corso l'iter di emanazione dei relativi decreti attuativi della legge n. 53/2003 e richiede, quindi, l'adesione volontaria delle scuole. In tale segmento di istruzione, le rilevazioni relative agli apprendimenti terranno conto delle peculiarità delle diverse tipologie e dei vari indirizzi.



Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

La somministrazione delle prove, per ciascun ciclo scolastico, dovrà essere effettuata contestualmente su tutto il territorio nazionale stabilendo un'unica data per lo svolgimento delle stesse.

La somministrazione dovrà favorire forme e mezzi d'intervento idonei a garantire la trasparenza e l'affidabilità dei dati rilevati.

Per quanto attiene alle predette prove di apprendimento dovrà inoltre essere favorito il più possibile il ricorso alla somministrazione informatica.

- 3) Proseguire nelle attività connesse con i progetti promossi da organizzazioni internazionali ed in particolare dall'OCSE, dallo I.E.A. e dalla UE, per assicurare, la partecipazione italiana alle ricerche valutative in campo internazionale e comunitario.
- 4) Collaborare, al fine di assicurare l'interoperabilità fra le attività e i servizi di valutazione di competenza regionale e locale, con il Comitato Tecnico permanente, previsto dal comma 4 dell'art. 1 del decreto legislativo del 19 novembre 2004, n. 286, al quale partecipano i rappresentanti delle amministrazioni interessate.
- 5) Collaborare con le competenti Direzioni Generali del M.I.U.R al fine di integrare i rispettivi sistemi informativi e di condurre ricerche finalizzate alla miglior conoscenza del sistema educativo.
- 6) Collaborare con le competenti Direzioni Generali del M.I.U.R per il monitoraggio e la valutazione delle azioni per il successo formativo e la prevenzione degli abbandoni di cui alle norme attuative delle disposizioni contenute nella legge 53/2003 in materia di diritto-dovere all'istruzione ed alla formazione.
- 7) Promuovere la cultura, della valutazione e dell'autovalutazione con particolare riferimento alle azioni di formazione del personale dirigente e docente della scuola, anche in collaborazione con la Direzione Generale per il personale della scuola.
- 8) Collaborare con la Direzione generale per l'istruzione post-secondaria e con le regioni in tema di istruzione e formazione professionale e di



Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

istruzione e formazione tecnica superiore, con riferimento all'accREDITAMENTO delle competenze, al riconoscimento dei crediti e alla certificazione.

- 9) Completare la realizzazione dei progetti già avviati in attuazione della direttiva ministeriale n. 56 del 12 luglio 2004;
- 10) Sviluppare le altre azioni che saranno commissionate dalle Direzioni generali del Ministero al di là di quelle connesse ai compiti istituzionali dell'Ente per i quali sono stati individuati gli obiettivi generali nei precedenti punti della presente direttiva. In tal caso le Direzioni generali interessate dovranno motivare adeguatamente le iniziative commissionate provvedendo ad assegnare le relative risorse finanziarie.

La presente direttiva è soggetta ai controlli di legge.

IL MINISTRO
Letizia Moratti

PER COPIA CONFORME
IL DIRETTORE
(*Nichola Jaccarino*)
N. Jaccarino

